



## COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(MI) ORLANDI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) CONTINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) SPENNACCHIO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(MI) TINA	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) TINA

Nella seduta del 06/11/2014 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

### FATTO

Successivamente all'estinzione anticipata del contratto di finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio, concluso con l'intermediario resistente nel gennaio 2006, con reclamo del 14.11.2013 il ricorrente, eccepita la violazione della normativa in materia di usura in quanto il TAEG a suo tempo considerato non teneva conto del tasso di mora, chiedeva il rimborso di quanto pagato a titolo di interessi e, in via subordinata, il rimborso della quota non maturata delle commissioni bancarie e accessorie e del premio assicurativo.

Insoddisfatto del riscontro ricevuto dall'intermediario resistente, il ricorrente ha presentato ricorso all'ABF, con il quale, ribadita la ricostruzione dei fatti illustrata in sede di reclamo, ha chiesto *“la restituzione di quanto pagato a titolo di interessi”* e, in via subordinata, *“il rimborso di tutti gli altri oneri collegati al contratto di finanziamento, pagati anticipatamente e non rimborsati per effetto della anticipata estinzione dello stesso secondo il principio del pro rata temporis”*.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha fatto presente quanto segue:



- in data 12.01.2006 il ricorrente ha stipulato un finanziamento contro cessione del quinto dello stipendio (della durata di 120 mesi). Il prestito è stato estinto anticipatamente nel corso del 2010 dopo il pagamento di n. 51 rate;
- il ricorrente ha erroneamente preso in considerazione il T.A.E.G./ISC in luogo del T.E.G., evidenziando che nel caso di specie esso è pari a 9,52%. Anche sommando a questo valore il tasso di mora (pari, nel caso di specie, al T.A.N. 3,74% aumentato di due punti percentuali e quindi pari al 5,74%), si ottiene un interesse del 15,26%. Tale valore resta comunque inferiore al T.E.G.M. previsto per i contratti contro cessione del quinto dello stipendio per il trimestre gennaio - marzo 2006, fissato nella misura dell'11,16%, aumentato della metà in forza della legge n. 108/1996 e quindi pari a 16,74%. Risulta chiaro, conclude la resistente, che *“il tasso d'interesse applicato al contratto, comprensivo anche della mora, è del 15,26%, ovvero un punto e mezzo di percentuale sotto la soglia di usura prevista per quel trimestre al 16,74%”*;
- quanto alla riduzione equitativa del costo del finanziamento, l'intermediario, in sede di estinzione, ha rimborsato gli interessi compensativi scalari, per l'importo di Euro 1.988,38, nonché successivamente restituito, mediante bonifico del 20.07.2012, l'ulteriore somma di Euro 172,50 a titolo di commissioni soggette a maturazione nel tempo;
- in base al principio del *tempus regit actum*, la legge non ha effetto retroattivo, sostenendo pertanto l'inapplicabilità al caso di specie della disciplina prevista dal D.Lgs. 121/2010 (che ha introdotto l'art. 125sexies TUB) e richiamata dal ricorrente al fine della equa riduzione del costo complessivo del credito;
- quanto alla richiesta di rimborso del premio assicurativo, l'intermediario eccepisce la propria carenza di legittimazione passiva richiamando l'art. 22 della Legge 221/2012. La restituzione di una porzione del premio sarebbe, pertanto, di competenza della compagnia assicurativa con cui era stata stipulata la polizza sul rischio impiego e sul rischio vita;
- con riferimento alla asserita opacità contrattuale, l'intermediario evidenzia che *“il contratto di finanziamento sottoscritto [e] l'esaustiva documentazione ad esso allegata testimoniano la chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela”*. Nel contratto *de qua* è altresì inserito il documento di sintesi che presenta *“intellegibilità [e] chiarezza dei dettagli economici”* in esso inseriti;
- in caso di estinzione anticipata, le condizioni contrattuali prevedono *“esclusivamente l'abbuono degli interessi (...) per il periodo di rateazione non goduto”* (effettuato in sede di estinzione anticipata con lo storno di Euro 1.988,38 dal residuo costo del finanziamento). Le commissioni corrisposte all'intermediario riguardano *“attività completamente svolte”*, e dunque presentano natura *“up-front”*, comprendendo peraltro anche la quota corrispondente al compenso dovuto all'Agente *“per un servizio completamente reso”*. Per la fase *“recurring”* la convenuta sottolinea di aver già corrisposto la somma di Euro 172,50, *“a titolo di policy di rimborso”*.

## DIRITTO

In via preliminare, il Collegio non può che rilevare la propria incompetenza temporale alla luce delle “Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia



di operazioni e servizi bancari e finanziari” (Sez. I, par. 4), considerato che il ricorrente lamenta la nullità del contratto di finanziamento per superamento della soglia di usura sin dalla sottoscrizione del contratto avvenuta gennaio 2006.

Come più volte chiarito da questo Collegio, in caso di controversia avente ad oggetto un rapporto di durata sorto anteriormente al limite temporale cognitivo dell'Arbitro (1° gennaio 2009), ma ancora efficace (i.e. produttivo di effetti) successivamente a tale data, occorre aver riguardo al *petitum*, onde verificare se esso si fondi su vizi genetici del rapporto (nel qual caso vi sarà incompetenza temporale), oppure su una divergenza tra le parti che riguardi effetti del negozio giuridico prodottisi successivamente al predetto limite (nel qual caso vi sarà competenza temporale).

Nel caso specifico, la doglianza sollevata in via principale dal ricorrente si impenna sulla ritenuta nullità genetica della clausola di pattuizione dell'interesse asseritamente usurario, tanto più che la domanda è diretta alla *“restituzione di quanto pagato a titolo di interessi”*. Così formulata, la domanda rivela quindi, in termini del tutto inequivoci, il suo preteso fondamento nel riconoscimento di una pattuizione di interesse usurario, la quale si colloca in data anteriore al limite temporale di competenza del Collegio.

Ne consegue che, in riferimento alla domanda principale avanzata dal ricorrente, il ricorso va dichiarato improcedibile.

Per quanto attiene, invece, alla domanda formulata in via subordinata dal ricorrente e volta al *“rimborso di tutti gli altri oneri collegati al contratto di finanziamento, pagati anticipatamente e non rimborsati per effetto della anticipata estinzione dello stesso secondo il principio del pro rata temporis”*, va anzitutto affrontata l'eccezione di incompetenza temporale del Collegio sollevata dall'intermediario, in quanto il contratto è stato concluso in data anteriore al primo gennaio 2009. L'eccezione non è fondata. Questo Collegio ha già avuto modo di chiarire in più occasioni che, nel caso di richiesta di rimborso di oneri connessi all'estinzione anticipata di un finanziamento, il ricorrente fa valere una pretesa legata all'esecuzione e all'estinzione del contratto, non alla conclusione o a vizi genetici dello stesso, ed è alla data di estinzione (avvenuta nel maggio 2010) che si deve, quindi, far capo per determinare la competenza di questo Collegio (v. per tutte Collegio di Milano, decisione n. 6627/2013).

Ciò premesso, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina di riferimento. Al riguardo, l'art. 125-*sexies* TUB introdotto dal D.lgs. n. 141/2010 prevede che *“Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto”* (conformemente a quanto, peraltro, già segnalato nella Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009, nella quale si osserva che in caso di estinzione anticipata del mutuo *“l'intermediario dovrà restituire, nel caso in cui tutti gli oneri relativi al contratto siano stati pagati anticipatamente dal consumatore, la relativa quota non maturata”*). In particolare, la contestazione dell'intermediario resistente in merito all'applicazione del vigente art. 125-*sexies* TUB è priva di alcun rilievo. Anche il previgente art. 125 TUB, richiamato dall'intermediario resistente, riconosceva chiaramente il diritto del cliente *“ad un'equa riduzione del costo complessivo del credito”*; ne consegue che, come più volte ribadito da questo Collegio, in assenza di una chiara e precisa distinzione tra costi esauriti all'atto della stipulazione del contratto e costi oggetto di maturazione nel tempo, l'*“equa riduzione del costo complessivo del credito”* non può che essere operata secondo il criterio residuale *pro rata temporis* fatto proprio dal consolidato orientamento di questo Collegio.

In riferimento, invece, al rimborso dei premi assicurativi, viene in rilievo – oltre l'accordo ABI-Ania del 22 ottobre 2008 (in cui si dispongono le *‘Linee guida per le polizze*



*assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento’), in base al quale “Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all’iniziale durata contrattuale, ed esso sia assistito da una copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in soluzione unica ..., il soggetto mutuante restituisce al cliente – sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore – la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato” – l’art. 49 del Regolamento ISVAP n. 35/2010, secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri finanziamenti per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria. Essa è calcolata per il premio puro in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo; per i caricamenti in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura. Le condizioni di assicurazione indicano i criteri e le modalità per la definizione del rimborso. Le imprese possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta, nella polizza ovvero nel modulo di adesione alla copertura assicurativa. Tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità dei mutui/finanziamenti ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso”. Benché tale ultima norma non fosse in vigore all’epoca dei fatti di cui è causa (art. 56 Reg. ISVAP n. 35/2010), rappresenta, tuttavia, un utile criterio di guida nella determinazione del rimborso spettante al cliente in caso di estinzione anticipata. Tale orientamento è stato, infine, confermato dall’art. 22, comma 15-*quater*, del D.l. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221), secondo cui “Nei contratti di assicurazione connessi a mutui e ad altri contratti di finanziamento, per i quali sia stato corrisposto un premio unico il cui onere è sostenuto dal debitore/assicurato, le imprese, nel caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento, restituiscono al debitore/assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, calcolata per il premio puro in funzione degli anni e della frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo”. In tale direzione si è recentemente pronunciato anche il Collegio di Coordinamento (decisione n. 6167 dell’ 8 settembre 2014), confermando nuovamente la legittimazione passiva dell’intermediario-finanziatore.*

*In linea generale, si segnalano, infine, i ripetuti richiami della Banca d’Italia ad un maggior rispetto della normativa sulla trasparenza: “onde evitare la mancata conoscenza da parte del cliente del diritto alla restituzione delle somme dovute in caso di estinzione anticipata e la concreta applicazione di tale principio, si richiama l’attenzione a uno scrupoloso rispetto della normativa di trasparenza. In tale ambito, è necessario che nei fogli informativi e nei contratti di finanziamento sia riportata una chiara indicazione delle diverse componenti di costo per la clientela, enucleando in particolare quelle soggette a maturazione nel corso del tempo (a titolo di esempio, gli interessi dovuti all’ente finanziatore, le spese di gestione e incasso, le commissioni che rappresentano il ricavo per la prestazione della garanzia “non riscosso per riscosso” in favore dei soggetti “plafonanti”, ecc.). L’obbligo di indicare le diverse componenti di costo trova applicazione anche ai compensi spettanti alle diverse componenti della rete distributiva (soggetti di cui agli articoli 106 e 107 TUB, mediatori, agenti). Conseguentemente, le banche e gli intermediari finanziari devono: - assicurare che la documentazione di trasparenza sia conforme alla normativa, tenuto anche conto di quanto sopra indicato; - ricostruire le quote di commissioni soggette a maturazione nel*



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

*corso del tempo, anche al fine di ristorare, quanto meno con riferimento ai contratti in essere, la clientela che abbia proceduto ad estinzione”* (Comunicazione del Governatore della Banca d'Italia del 10 novembre 2009; analogamente, più di recente, la Comunicazione della Banca d'Italia del 7 aprile 2011).

Chiarito il quadro normativo di riferimento, il Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi sul diritto del cliente al rimborso degli oneri e dei costi anticipati per la quota parte non maturata, in caso di estinzione anticipata del finanziamento. Più in particolare, sulla base del proprio consolidato orientamento, il Collegio ritiene che: (a) siano rimborsabili, per la parte non maturata, le commissioni bancarie così come le commissioni di intermediazione e le spese di incasso quote, oltre al premio assicurativo; (b) in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring* – del tutto mancante nel caso in esame – l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare (diversamente da quanto effettuato dall'intermediario); (c) l'importo da rimborsare viene equitativamente stabilito secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (d) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci rimborsabili, incluso il premio assicurativo.

In particolare, nel caso in esame le commissioni oggetto di contestazione ammontano a Euro 980,29 (Commissioni finanziarie), Euro 4.922,92 (Commissioni bancarie) e Euro 3.100,77 (costi assicurativi), per un complessivo di Euro 9.003,98. Di conseguenza, considerato il numero di rate residue (69 su 120), in applicazione del richiamato criterio di calcolo proporzionale *ratione temporis*, l'importo rimborsabile al ricorrente ammonterebbe a complessivi Euro 5.177,29 ( $=69/120 * 9.003,98$ ), cui detrarre l'importo di Euro 172,50 già rimborsato dall'intermediario in sede di conteggio estintivo, per un residuo di Euro 5.004,79.

### PER QUESTI MOTIVI

**Il Collegio dichiara il ricorso in parte non procedibile e, in parziale accoglimento della parte residua dello stesso, dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 5.004,79 oltre a interessi dal reclamo al saldo.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA